

L'evasore fiscale seriale, “socialmente pericoloso”: le considerazioni espresse dalla Guardia di Finanza

di Gianfranco Antico - pubblicista

Gli effetti distorsivi dell'evasione fiscale, sull'allocazione delle risorse economiche, sul normale funzionamento del mercato, sull'equità e progressività del sistema tributario, hanno indotto il Legislatore, al fine di contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi più pericolosi, a prevedere diversi strumenti di carattere preventivo e repressivo, sia in campo amministrativo sia penale. Attraverso le precise indicazioni fornite dalla Guardia di Finanza, con il manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018, ci occupiamo delle misure di prevenzione, per l'importanza crescente che hanno assunto, soffermandosi sulla nuova figura del contribuente evasore, “socialmente pericoloso”.

Premessa

L'evasione fiscale determina effetti distorsivi sull'allocazione delle risorse economiche, interferisce con il normale funzionamento del mercato, altera l'equità e la progressività del sistema tributario, è sinergica alla corruzione e alla criminalità economico/organizzata, in palese violazione dei principi fondamentali sanciti dagli articoli [2](#), [3](#), comma 2, e [53](#) della Costituzione¹.

Ai fini del contrasto delle fenomenologie evasive ed elusive, in considerazione dell'abitudine e della rilevanza degli illeciti tributari, il Legislatore ha fatto ricorso, nel tempo, a diversi strumenti di carattere preventivo e repressivo, sia in campo amministrativo sia penale.

In questo contesto, importanza crescente hanno assunto, da ultimo, le misure di prevenzione patrimoniale, la cui applicazione prescinde dall'accertamento dei reati, basandosi unicamente sulla previsione di futuri comportamenti criminosi (c.d. “*criterio di probabilità*”).

Le misure “*ante delictum*” sono oggi organicamente disciplinate nel Codice delle Leggi Antimafia, D.Lgs. 159/2011, recentemente oggetto di riforma a opera della L. 161/2017.

¹ Sul tema cfr. A. Marcheselli, S.M. Ronco, “L'evasore fiscalmente pericoloso: prevenzione patrimoniale e contrasto agli illeciti fiscali”, in Corriere Tributario, n. 13/2018, pag. 1000.

Osserva la Guardia di Finanza, nella circolare n. 1/2018, che il concetto di “pericolosità sociale”, rimasto presupposto soggettivo indefettibile per l’applicazione delle misure di prevenzione, “*ben si presta a ricomprendere anche reati (o condotte illecite) non strettamente di criminalità organizzata, come quelle di evasione fiscale*”.

Ne deriva un ulteriore e più efficace strumento di aggressione patrimoniale nei confronti del c.d. “*evasore fiscale socialmente pericoloso*”, ovvero “*quel soggetto dedito alla commissione di traffici delittuosi, che vive con i proventi di evasione fiscale e delitti connessi, anche mediante il loro reinvestimento, nei cui confronti potrà applicarsi la misura del sequestro, prodromico alla confisca preventiva dei beni illecitamente detenuti, a seguito della accertata abitudine a delinquere e della rilevanza degli illeciti tributari commessi*”.

Il presupposto soggettivo

La “*pericolosità comune*”, secondo il Codice Antimafia, è riferibile alle persone che, sulla base di elementi di fatto, debbano ritenersi dedite abitualmente a traffici delittuosi ovvero che vivono abitualmente, per la condotta e il tenore di vita, anche in parte, dei proventi di attività delittuose.

Per il carattere aperto del dettato normativo – che parla genericamente di “*delitti*”, la nozione in questione risulta estensibile ai reati tributari, tra cui, in via esemplificativa, le fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, pur se non accertate.

Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali non è comunque sufficiente la sistematica violazione di norme tributarie, essendo necessario che le condotte realizzate, oltre che avere il carattere dell’abitudine, rientrino nell’area dell’illecito penale².

Il presupposto oggettivo

Accertata la sussistenza del presupposto soggettivo, per procedere al sequestro e alla successiva confisca dei beni, deve ricorrere, alternativamente, uno dei sottoelencati requisiti, riferiti alla disponibilità, diretta o indiretta, di beni da parte del prevenuto (articoli [20](#) e [24](#), D.Lgs. 159/2011):

- tali beni devono risultare in valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta;
- devono ricorrere sufficienti indizi per desumere che essi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

² Cassazione, sentenza n. 6067/2017.

Per i beni intestati a terzi soggetti è necessario che sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la fittizietà dell'intestazione e l'effettiva riconducibilità al proposto dei cespiti patrimoniali oggetto di indagine.

La norma ha introdotto una presunzione legale relativa in merito a determinati trasferimenti patrimoniali. Si presumono fittizi, fino a prova contraria:

- i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei 2 anni antecedenti alla proposta della misura di prevenzione, nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
- i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei 2 anni antecedenti alla proposta della misura di prevenzione.

Osserva la GdF che

“non assume alcuna rilevanza un'eventuale giustificazione fornita dall'interessato secondo cui la disponibilità dei beni possa trovare origine in un'evasione fiscale, anche solo parziale”.

In caso di incoerenza, tra patrimonio e reddito o attività economica esercitata, in capo al proposto e al suo nucleo familiare, sarà valutata la c.d. “*sperequazione economica*”, ossia l'incongruità tra il patrimonio dell'indiziato e la propria lecita capacità reddituale.

Le regole procedurali

La prerogativa di proporre l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali nei confronti dei soggetti a “*pericolosità comune*” è di competenza oltre che del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto “*anche*” del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona.

Alle autorità titolari del potere di proposta sulle misure di prevenzione patrimoniali è data anche la possibilità di accedere al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e di richiedere quanto ritenuto utile ai fini investigativi.

Le indagini patrimoniali, a mente dell'[articolo 19](#), comma 3, Codice Antimafia, vengono eseguite nei confronti dell'indiziato, del coniuge, dei figli e di coloro che, nell'ultimo quinquennio, abbiano convissuto con il proposto, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi o associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultino poter disporre, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

L'esito positivo delle indagini deve essere posto alla base della richiesta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale reale.

Le misure di prevenzione patrimoniali introdotte dal Codice delle Leggi Antimafia possono essere applicate:

- disgiuntamente dalle misure di carattere personale;
- indipendentemente dalla pericolosità sociale, al momento della richiesta, del soggetto proposto per la loro applicazione;
- anche con riguardo a beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale.

I provvedimenti cautelari finalizzati ad anticipare e ad assicurare gli effetti della confisca (rispetto alla quale, dunque, essi assumono natura strumentale), sono il sequestro, il sequestro anticipato e il sequestro urgente da convalidare entro 30 giorni, pena la perdita della sua efficacia.

Oltre al sequestro di valori ingiustificati, il decreto del Tribunale può disporre:

- l'Amministrazione giudiziaria di aziende nonché di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche;
- il controllo giudiziario dell'azienda.

La confisca, invece, consiste in un provvedimento di natura ablativa che comporta la devoluzione allo Stato dei beni (mobili, immobili, mobili registrati, crediti, etc.).

Il Codice delle Leggi Antimafia contempla, inoltre, l'applicazione del provvedimento ablativo (sequestro e confisca) nella forma per equivalente.

I rapporti fra procedimento penale e procedimento di prevenzione

In forza di quanto prescritto dall'[articolo 29](#), D.Lgs. 159/2011, il procedimento di prevenzione può essere avviato indipendentemente dall'esercizio di un'azione penale nei confronti del proposto.

Il successivo [articolo 30](#), D.Lgs. 159/2011 disciplina i rapporti fra sequestro e confisca disposti in ambito penale e in sede di applicazione della misura di prevenzione.

I due procedimenti possono coesistere, anche simultaneamente. Sul punto, a conferma, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 40552/2017, ha affermato la piena autonomia dei 2 tipi di procedimenti, quello penale e quello di prevenzione.

Gli stessi giudici hanno ritenuto irrilevante, ai fini della confisca di prevenzione, la circostanza che il soggetto indagato fosse incensurato ed estraneo a contesti mafiosi, essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione delle misure preventive, solo che il soggetto si sia dedicato in modo sistematico e

professionale ad attività delinquenziali, realizzando ingenti evasioni fiscali, sempre rientranti nell'area dell'illecito penale.

L'evasore fiscale socialmente pericoloso

La ricorrenza dei presupposti soggettivi, vale a dire la riconducibilità della persona a una delle categorie soggettive che consentano l'applicabilità della misura preventiva, prima ancora della presenza dei presupposti oggettivi, caratterizzanti la figura dell'evasore fiscale socialmente pericoloso, non può essere desunta da condotte isolate, ma deve essere il frutto di un comportamento illecito ripetuto e/o seriale, idoneo a configurare uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, pur se non accertati.

Rileva la GdF nel corpo della [circolare n. 1/2018](#) che occorre

“una condotta abitudinaria, non occasionale, reiterata nel tempo, tale da far ritenere che il soggetto sia pericoloso e, pertanto, assoggettabile a forme di controllo finalizzate a prevenire la commissione di futuri illeciti, soprattutto mediante la sottrazione dei beni illecitamente acquisiti nella manifestazione di tale pericolosità. In aggiunta, le condotte illecite devono riguardare, come nel caso dei reati fiscali, diversi periodi d'imposta, anche se segnalate in seno a un'unica comunicazione di notizia di reato”.

L'accertamento della pericolosità implica un giudizio globale sulla personalità del proposto, alla cui formazione concorrono i precedenti penali e fiscali, specie se confluiti in provvedimenti giudiziali o di accertamento e riscossione, ma anche tutta una serie di ulteriori comportamenti (anche penalmente irrilevanti), purtuttavia sintomatici, unitamente ad altri elementi e opportuni riscontri, della pericolosità sociale del soggetto³.

Il Comando Generale della GdF detta ai propri reparti precise indicazioni: la formulazione di una richiesta di applicazione di misura patrimoniale preventiva nei confronti di un evasore fiscale deve essere strutturata

“su un quadro indiziario compendiante ogni notizia o elemento utile a dimostrare, sotto il profilo soggettivo, con un giudizio prognostico, la tendenza delinquenziale del soggetto proposto preordinata a commettere gravi condotte illecite quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per consistenti importi o la presentazione di dichiarazioni fiscali fraudolente/infedeli, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'indebita sottrazione di beni alla pretesa erariale, delitti contro il patrimonio e in materia di diritto fallimentare, l'utilizzo di schemi societari fondati sul ricorso a soggetti giuridici sottoposti a giurisdizioni off-shore, violazioni in

³ Sono valorizzabili anche le condotte di evasione non più aggredibili sul piano amministrativo, a causa dell'intervenuta decadenza dei termini dell'accertamento.

materia di lavoro e di contribuzione, fattispecie di riciclaggio e di circolazione di attività finanziarie, anche mediante l'appartenenza ad associazioni per delinquere finalizzate alla commissione di reati", dimostrando inoltre, la sproporzione patrimonio/reddito o, in alternativa, la presenza di sufficienti indizi tali da ritenere che il patrimonio sia frutto o reimpiego di attività illecite.

L'orientamento giurisprudenziale

Se chi evade in maniera abituale, al pari di chi realizza altre condotte delittuose, può essere considerato socialmente pericoloso e, dunque, sottoposto a misure di prevenzione, sia personali sia patrimoniali⁴, gli orientamenti maturati con riguardo alla confisca di prevenzione, non ammettono l'evasione a titolo giustificativo dell'accertata sproporzione redditi-patrimonio, essendo sufficiente ai fini della sua applicazione la mera dimostrazione dell'illecita provenienza (a qualsiasi titolo) dei beni⁵.

L'irrelevanza dell'esistenza di redditi non dichiarati al fine di escludere l'operatività delle misure preventive poggia, da ultimo, sulla sentenza n. 33451/2014 della Corte di Cassazione, a SS.UU., secondo cui:

- l'evasione fiscale, indipendentemente dai suoi riflessi penali, è sempre un'attività illecita;
- i redditi non dichiarati, pur se prodotti a seguito dello svolgimento di attività legali, non possono mai essere presi in considerazione ai fini della dimostrazione della coerenza del patrimonio posseduto;
- la provvista finanziaria formatasi per effetto della mancata denuncia all'Erario costituisce sempre un provento ottenuto illegalmente.

Nella stessa pronuncia, viene, tra l'altro, definitivamente risolta la questione della “scorporabilità” tra proventi leciti e illeciti: l'evasione fiscale, specie se sistematicamente ripetuta negli anni e per importi rilevanti, comporta sempre e inevitabilmente il reimpiego dei suoi proventi nel circuito economico dell'evasore, generando così una “confusione”, destinata a moltiplicarsi nel tempo, tra ciò che è di origine lecita (attività d'impresa) e ciò che, invece, non lo è (provento non dichiarato), “con una sorta di «anatocismo dell'illecito» per l'inevitabile effetto moltiplicatore”.

Ne consegue che:

- “laddove la quota (di evasione fiscale) indebitamente trattenuta venga successivamente reinvestita in attività di tipo commerciale, è al contempo evidente che i profitti di tale attività risultano inquinati dalla metodologia di reinvestimento della frazione imputabile alle pregresse attività elusive”;

⁴ Sentenze dei Tribunali di Chieti del 12 luglio 2012 e di Cremona del 22 gennaio 2013.

⁵ Cfr. Cassazione, sentenza n. 27037/2012.

- *“non ha senso, né giuridicamente né tanto meno economicamente, stabilire quale sia la quota confiscabile dei beni in cui è avvenuto tale reinvestimento, anche perché, per legge economica, è ovvio che ove non vi fosse stato l'impiego dei capitali illeciti non si sarebbero ottenuti i risultati così raggiunti”* (cfr. Cassazione, SS.UU. n. 33451/2014).

In definitiva, i giudici di legittimità hanno evidenziato che i proventi oggetto di evasione determinano un *“inquinamento, per definizione e per legge logico-economica, onnipervasivo e travolgente”*.

La circolare n.1/2018 della GdF ha ricordato che l'orientamento giurisprudenziale formatosi nel tempo circa l'irrilevanza dell'esistenza di redditi non dichiarati al Fisco, ai fini dell'esclusione delle misure preventive, ha trovato formale ingresso normativo nel nuovo articolo 24, come modificato dalla Legge di riforma al Codice Antimafia. Viene, infatti, chiarito *ex lege* che:

“in ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale”.

Con riguardo al tema relativo ai rapporti tra le misure di prevenzione patrimoniali e le disposizioni normative, nel tempo intervenute, volte a favorire la regolarizzazione/reimpatrio di somme non dichiarate all'Erario e/o detenute illecitamente all'estero (relative ai cc.dd. *“condoni fiscali, previdenziali e valutari”*), facendo leva su precedenti pronunce giurisprudenziali⁶, la GdF ha affermato che *“il rientro di capitali dall'estero, pertanto, anche quando sia in linea con i requisiti previsti da una sanatoria fiscale, non è sic et simpliciter immune dall'applicazione degli istituti del sequestro e della confisca di prevenzione”*, e tale assunto appare suscettibile di estensione interpretativa anche con riferimento alla procedura di collaborazione volontaria (c.d. *“voluntary disclosure”*), introdotta dalla L. 186/2014, e prorogata dal D.L. 193/2016.

Particolarmente interessante appare l'analisi operata – con l'ausilio della giurisprudenza – della compatibilità tra la confisca di prevenzione e ulteriori, diversi istituti deflattivi del contenzioso tributario, tra i quali, in particolare, l'accertamento con adesione e il ravvedimento operoso c.d. *“allargato”*. Nello specifico contesto, viene richiamata la sentenza del [Tribunale di Milano 9 febbraio 2015](#), divenuta definitiva, nei confronti degli eredi di un proposto, il quale aveva definito le proprie pendenze fiscali attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione. La difesa aveva eccepito che, nella valutazione della pericolosità sociale del *de cuius*, evasore fiscale seriale, sarebbero dovute essere

⁶ Cassazione n. 2181/1999 e n. 36762/2003. L'adesione a un condono fiscale, in sostanza, non esclude, di per sé, la provenienza illecita del patrimonio, né elide *ex post* la *“illiceità originaria”* consistente nell'evasione fiscale. Su tali posizioni si è attestato il citato pronunciamento delle Sezioni Unite n. 33451/2014.

considerate le condotte risarcitorie poste in essere dal medesimo in sede di adesione e la restituzione di parte delle somme evase effettuata nell'ambito del procedimento penale. A riscontro, il Tribunale ha rilevato che

“le condotte collaborative/riparatorie non risultano dirimenti nel giudizio di pericolosità sociale, sia perché ai fini dell'applicazione della confisca è sufficiente accertare la cosiddetta pericolosità sociale storica, che ben può esistere solo in un periodo della vita di una persona, sia perché la tempistica di tali scelte porta a ritenerle frutto di una strategia difensiva certamente legittima, ma non valorizzabile anche quale segno di sincero distacco dal precedente operato”.

La GdF ritiene che simili conclusioni potrebbero essere formulate, in attesa di una maggiore sedimentazione giurisprudenziale avuto riguardo a taluni, ulteriori istituti previsti dal D.Lgs. 74/2000 e, segnatamente, all'impegno assunto dal contribuente imputato a versare all'erario il debito tributario per evitare la confisca in sede giudiziaria ([articolo 12-bis](#), comma 2, D.Lgs. 74/2000), al suo integrale assolvimento al fine di scongiurare la punibilità da specifiche fattispecie ovvero di vedersi riconoscere un'attenuante speciale, anche in caso di prescrizione o decadenza della pretesa erariale (articoli [13](#), [13-bis](#) e [14](#), D.Lgs. 74/2000).

Il necessario nesso di prossimità logico temporale tra l'arricchimento patrimoniale, oggetto della richiesta di sequestro, e le condotte che provano la pericolosità del proposto, richiesto per i casi di “pericolosità comune”, secondo la Suprema Corte deriva

“dall'apprezzamento dello stesso presupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi dell'attività illecita (restando così, affetto da illiceità per così dire genetica o, come si è detto in dottrina, «patologia ontologica») ed è, dunque, pienamente coerente con la ribadita natura preventiva della misura in esame”
([Cassazione, SS.UU., n. 4880/2015](#)).

Osserva la GdF che “per l'evasore fiscale, quindi, si rende sempre necessario tracciare una perimetrazione cronologica delle acquisizioni dei beni rispetto al momento della commissione dei reati, in mancanza della quale lo strumento ablatorio della confisca di prevenzione potrebbe trasformarsi in una vera e propria sanzione, in evidente contrasto con le finalità perseguite dal Legislatore. In ogni caso, fermo restando che l'ambito cronologico dell'esplicazione della pericolosità è “misura” dell'ablazione e che la proiezione temporale di tale condizione non sempre è circoscrivibile a un determinato arco temporale, nell'ipotesi in cui detta pericolosità investa l'intero percorso esistenziale del proposto e ricorrano i requisiti di legge, sarà pienamente legittima l'apprensione di tutte le

componenti patrimoniali ed utilità, di presumibile illecita provenienza, delle quali non risulti, in alcun modo, giustificato il legittimo possesso”.

A margine del contesto giurisprudenziale osservato, la GdF dà il giusto risalto alla sentenza del 23 febbraio 2017 della Grande Camera della Corte Europea (*application* n. 43395/09, caso De Tommaso contro Italia), che ha esaminato l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di un soggetto a pericolosità generica, in relazione alla quale l'organo adito (per la prima volta) ha ritenuto che gli articoli [1](#), [3](#) e [5](#), L. 1423/1956 (norme in parte riprese dal D.Lgs. 159/2011), violassero l'articolo 2 del IV Protocollo Addizionale CEDU (che garantisce la libertà di circolazione). Come evidenziato dagli estensori della circolare n.1/2018 della GdF,

“l’eccezione sollevata dalla Corte è basata non sulla conformità ai principi CEDU del sistema delle misure di prevenzione o del procedimento posto alla base della loro applicazione (orientamento già consolidato), ma sul fatto che la norma riferita ai soggetti a pericolosità generica, pur essendo accessibile, non garantirebbe la prevedibilità della misura, la cui applicazione sarebbe rimessa all’eccessiva discrezionalità del giudice. In particolare, la Corte EDU lamenta la mancanza di tassatività della normativa nel determinare le categorie dei destinatari nonché lo stesso contenuto della misura di prevenzione personale”.

La questione sollevata dalla Corte Europea ha registrato, in sede nazionale, posizioni differenti: la Corte di Appello di Napoli ([ordinanza 14 marzo 2017](#)) lo ha ritenuto un precedente cui uniformarsi, mentre di diverso avviso la posizione espressa da altra giurisprudenza di merito ([Tribunale di Milano, 7 marzo 2017](#)).

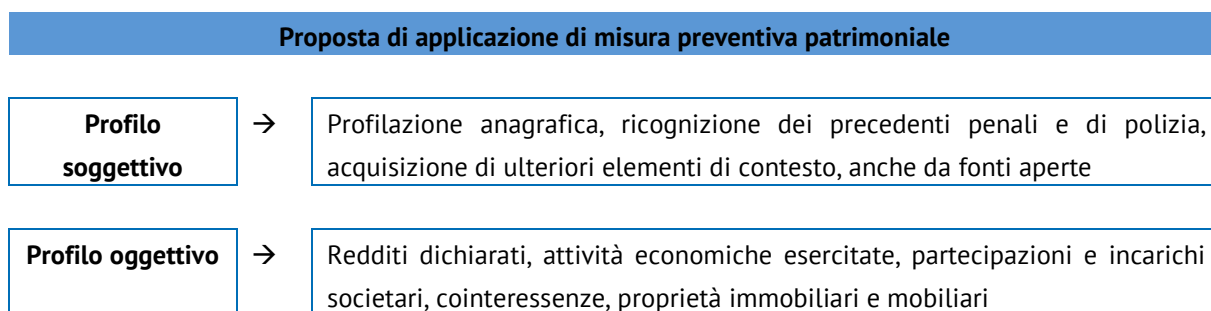
Ancora su tali aspetti va registrata la successiva pronuncia della [Cassazione n. 53003/2017](#), che è intervenuta proprio sui presupposti della c.d. pericolosità sociale generica, attraverso una pronuncia complessa e articolata. In particolare, per la Corte, a prescindere dalla natura tributaria dei reati, l'aver ritenuto sussistente la pericolosità generica dell'imputato, sulla base di mere risultanze di indagini afferenti a procedimenti penali pendenti, costituisce applicazione distorta ed erronea del concetto di pericolosità generica. Inoltre, il concetto di abitualità rilevante ai fini della pericolosità generica non può prescindere dal pregresso accertamento in sede penale dell'avvenuta commissione di fatti integranti delitti che danno luogo a proventi illeciti o implicanti l'esercizio di traffici parimenti connotati da modalità illecite, sulla scia della decisione della sentenza De Tommaso, che ha posto in risalto la necessità di una “*valutazione oggettiva delle prove che rivelino il comportamento e lo standard di vita dell'individuo*” o la messa in evidenza di “*segni specifici esteriori*” delle sue tendenze criminali.

La Corte, quindi, ha ritenuto di aderire a un precedente orientamento di legittimità⁷ secondo l'essere semplicemente evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, atteso che sono necessari i requisiti di cui agli articoli [1](#) e [4](#), D.Lgs. 159/2011, che concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Requisiti che possono essere presenti nell'evasore fiscale ma che non lo sono automaticamente e necessariamente.

Un percorso operativo

La circolare n. 1/2018 GdF delinea, altresì, un possibile percorso operativo, del tutto indicativo, di ausilio ai militari del Corpo, che è comunque di interesse per tutti gli addetti ai lavori, per comprendere i ragionamenti che vengono effettuati in questi casi.

Nell'esecuzione degli accertamenti economico-patrimoniali finalizzati all'eventuale proposta di applicazione di una misura preventiva patrimoniale, i militari procedono preliminarmente alla ricostruzione del profilo soggettivo e oggettivo dell'indiziato.



Successivamente, verrà verificato il requisito della sperequazione economica ovvero quello del reimpiego.

Per la ricostruzione del profilo soggettivo dell'indiziato, i militari potranno, a titolo esemplificativo:

- eseguire accertamenti anagrafici nei confronti del proposto, dei familiari e dei conviventi nell'ultimo quinquennio, estendendola anche agli altri familiari non conviventi (padre, madre, fratelli e sorelle);
- acquisire i precedenti penali e di Polizia, mediante la consultazione del casellario giudiziale, dell'archivio dei carichi pendenti e dello schedario del Reparto, nonché mediante l'interrogazione delle diverse banche dati disponibili.

L'obiettivo principale dell'indagine è, infatti, quello di far emergere la pericolosità sociale dell'indiziato, intesa quale attitudine a commettere illeciti, *“che si esprime con comportamenti di*

⁷ Sentenza n. 6067/2016.

varia natura, non definiti tassativamente, ma che inducano a ritenere come probabile la futura commissione di reati”.

Il manuale sui controlli rileva che significativi saranno

“gli accertamenti sui precedenti fiscali, penali e di polizia, anche se i procedimenti penali nei quali l’indiziato sia stato coinvolto si fossero conclusi con assoluzioni (non nel merito) o con pronunce di non punibilità, ad esempio: in ragione dell’intervenuta prescrizione, posto che l’applicazione delle misure di prevenzione non richiede, come detto, la necessità di una condanna”.

Per delineare il profilo oggettivo dell’indiziato, invece, i militari procedono, in via esemplificativa:

- a rilevare il profilo reddituale, mediante la consultazione delle banche dati;
- ad acquisire le informazioni sulle attività economiche esercitate, sulle cointeressenze societarie, sulla titolarità di licenze e sui ruoli societari ricoperti dal proposto e dai propri familiari e/o conviventi, incrociando i dati estrapolati dalle banche dati Anagrafe Tributaria, Serpico Profilato e Telemaco;
- a censire le informazioni di natura finanziaria;
- a individuare il patrimonio immobiliare;
- a ricostruire il patrimonio mobiliare registrato.

Ulteriormente, al fine di verificare l’eventuale incoerenza tra redditi e patrimonio in capo al proposto, possono essere acquisiti dati concernenti la capacità di spesa riportati nel c.d. “spesometro” e potrà essere rilevato il c.d. “consumo medio mensile” (alimentari e non alimentari) di una famiglia italiana (relativo all’arco temporale oggetto di indagine).

Osserva la GdF che,

“l’obiettivo delle indagini patrimoniali non va perseguito mediante il ricorso esclusivo alle banche dati, pur di indubbia utilità ma, deve essere espressione di una più ampia attività estensibile anche ad acquisizioni documentali presso terzi, ad assunzioni testimoniali ed al sequestro delegato di quanto ritenuto utile a dimostrare la sproporzione fra patrimonio e redditi/attività dichiarate”.

L’insieme di tutte le informazioni raccolte deve essere utilizzato per la redazione del “prospetto della coerenza/incoerenza patrimoniale”, al fine di verificare, alternativamente:

- l’eventuale sperequazione economica esistente fra i redditi lecitamente dichiarati dal proposto, dai membri del proprio nucleo familiare (conviventi dell’ultimo quinquennio) e da terzi (di cui il proposto abbia la titolarità per interposta persona) rispetto agli investimenti effettuati;
- il ricorrere di sufficienti indizi per desumere che essi siano frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego.

L'angolo pratico

In sintesi, indichiamo, i punti salienti sulle misure di prevenzione, tese all'ablazione dei beni illecitamente acquisiti

